



**COMUNE DI CASTELLERO
PROVINCIA DI ASTI**

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - Seduta pubblica

DELIBERAZIONE N. 16

**OGGETTO: TARIFFAZIONE TARI 2026 – APPROVAZIONE TARIFFE E
SCADENZE**

L'anno **duemilaventisei** addì **ventisette** del mese di **luglio** alle ore 20:30 in Castellero, nella solita sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Sono presenti:

Cognome e Nome	Presente
CAMPIA Roberto	Sì
ANDANESE Paola	Sì
MINNITI Ilario	No
PARENA Alessandro	Sì
STICCA Marco	Sì
TROMBETTA Cesare	Sì
DIANA Giovanni	Sì
BELGERO Sabrina	Sì
MUSICA Valerio	Sì
RICCHETTA Maria Grazia	No
LAURUS Ovidiu	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Partecipa il Segretario comunale CARAFA dott. Vincenzo, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, CAMPIA Roberto, Presidente, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 5 dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e che la successiva deliberazione n. 363 del 03/08/2021 li ha definiti, con l'approvazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti c.d. MTR-2, per il periodo 2022-2025;
- la deliberazione dell'ARERA n. 389 del 03 agosto 2023 che ha stabilito il metodo ed i coefficienti per l'aggiornamento biennale ordinario per il periodo 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché l'andamento della produzione di rifiuti;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

EVIDENZIATO che, sulla base della tariffa di riferimento viene determinata la tariffa per tipologia di utenza (domestica e non domestica), suddivisa tra parte fissa e parte variabile, ai sensi di legge;

DATO ATTO che la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D.Lgs 504/1992, confermato, per l'anno 2026, dalla Provincia di Asti nella misura del 5%;

CONSIDERATO altresì che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 397/2025 del 05 agosto 2025, con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2026-2029, adottando il

nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-3), da applicarsi dal 1° gennaio 2026;

CONSIDERATO che a seguito di detta deliberazione vengono modificati i criteri per la quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di approvazione del PEF la cui redazione è demandata all'Ente Territorialmente Competente (EGATO), identificato nel territorio del Comune di Castellero nel C.B.R.A. – Consorzio Bacino Rifiuti dell'Astigiano con sede in Asti;

CONSIDERATO che l'art.1 comma 653 della Legge 147/2013 dispone che il comune nella determinazione dei costi deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 677 della Legge 199 del 2025 (cd. "Legge di Bilancio 2026") ha previsto che a decorrere dall'anno 2026, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;

CONSIDERATA l'approvazione del PEF 2026/2029 con delibera in data odierna il quale rappresenta la quantificazione dei costi applicabili per la declinazione tariffaria sull'arco pluriennale che include anche l'anno 2026;

RILEVATO inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

RITENUTO opportuno determinare le scadenze della TARI 2026 al fine di distribuire il carico fiscale nei mesi non soggetti ad altre scadenze e stabilire pertanto le rate di versamento della TARI per l'anno 2026, anche in base all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201, nel seguente modo:

- prima rata scadenza: 16 ottobre 2026;
- seconda rata o unica soluzione scadenza: 16 novembre 2026;
- terza rata scadenza: 16 dicembre 2026;

CONSIDERATO che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 386/2023 del 07 agosto 2023, con la quale ha istituito dall'anno 2024 le componenti perequative da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, ovvero

- UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza per anno;
- UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza per anno;

CONSIDERATO che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 133/2025 del 01 aprile 2025, con la quale ha istituito dall'anno 2025 le componenti perequative da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, ovvero

- UR3 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari a 6,00 euro/utenza per anno;

CONSIDERATO che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 355/2025 del 29 luglio 2025, con la quale ha istituito dall'anno 2025 l'applicazione del Bonus Rifiuti per gli utenti che versano in condizioni economico sociali disagiate;

CONSIDERATO CHE la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale;

TENUTO CONTO CHE per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI o IUC si rinvia alle norme legislative inerenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto

dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del servizio tributi Dott. Cavaglià Marco in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e del parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Cerruti Gabriella in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, ed allegati alla presente;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare per il 2026 e per le motivazioni di cui in premessa le tariffe come da schema redatto secondo il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che si allegano alla presente;
2. Di prendere atto dell’obbligo di applicazione delle componenti perequative di cui alla Deliberazione nr. 386/2023 del 07 agosto 2023 e Deliberazione nr. 133/2025 del 01 aprile 2025 e del Bonus TARI di cui alla Deliberazione nr. 355/2025 del 29 luglio 2025;
3. Di approvare le seguenti scadenze TARI per l’anno 2026:
 - prima rata scadenza: 16 ottobre 2026;
 - seconda rata o unica soluzione scadenza: 16 novembre 2026;
 - terza rata scadenza: 16 dicembre 2026;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
5. di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di poter procedere celermente con l’elaborazione del ruolo TARI 2026.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to: CAMPIA Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CARAFA dott. Vincenzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio informatico, ove rimarrà in visione per 15 giorni consecutivi a partire dal 02/09/2026

Li, 02/09/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CARAFA dott. Vincenzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del citato D.Lgs. 267/2000.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA dott. Vincenzo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CARAFA dott.
Vincenzo